



COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10748 3	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 3 in data: 23.02.2018 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** addi **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - SPINELLI KARIN	P	8 - RUGGERI MARUSCA	A
2 - SIMONELLI ALBERTO	A	9 - REZZI STELLA IN BERNABE'	P
3 - BONAZZOLI ANTONIO	P	10 - MANFREDINI FAUSTO	P
4 - GHEDINI RAFFAELLO	P	11 - MANARA MARIO	P
5 - CORTELLINI LIVIO	P		
6 - PROTTI MARIO	P		
7 - LOCATELLI MABEL	P		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra **MOSTI ROSELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SPINELLI KARIN** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 – comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA** e **CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Martellenghi Cristina

Il Sindaco Relazona sull'argomento all'ordine del Giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

PREMESSO:

- che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) – art. 1 comma 639 - è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che:

- la TARI è corrisposta in base al tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- L'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti;

CONSIDERATO che, il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2018 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

RITENUTO opportuno procedere con distinte deliberazioni all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale;

DATO ATTO che:

- la tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- che il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO:

- che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- che la TARI, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in:

- "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare;
- "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

VISTI:

- l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ed all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, in merito alla competenza a determinare e modificare le aliquote dei tributi al Consiglio Comunale;
- l'ordinanza n. 22545/2017, della Corte di Cassazione – Sezione V – che sostiene che tale potere spetta alla Giunta Comunale;

VISTO il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31.01.2018 ed approvato e confermato con delibera del Consiglio comunale assunta in precedenza nell'odierna seduta;

RITENUTO che , per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto nel Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare alla tariffa ;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 19 del 08/09/2014;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il D.M. 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, con il quale è stato differito al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017, che al comma 37 lett. a), dell'art. 1, proroga anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti tariffari, contenuto nell'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) con le stesse modalità già previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI.

VISTA la Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017, e contenente le disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31.01.2018 avente per oggetto : "Tassa Rifiuti (TARI) – Determinazione Tariffe anno 2018";

CONSIDERATO:

- che è stata predisposta, la seguente proposta di adozione di tariffe per le utenze domestiche e non domestiche:

utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile
1 componente nucleo familiare	0,50	61,45
1 componente nucleo familiare	0,58	94,13
1 componente nucleo familiare	0,64	120,94
1 componente nucleo familiare	0,69	149,04
1 componente nucleo familiare	0,74	194,15
6 o più componenti nucleo familiare	0,77	222,26

utenze non domestiche

Categoria di attività		Quota fissa €/mq/anno	Quota variabile €/mq/anno	Tot. tariffa €/mq/anno
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5649	0,5303	1,10
02	Campeggi, distributori carburanti	0,8862	0,8270	1,71
03	Stabilimenti balneari	0,6979	0,6565	1,35
04	Esposizioni, autosaloni	0,4763	0,4482	0,92
05	Alberghi con ristorante	1,4733	1,3800	2,85
06	Alberghi senza ristorante	1,0080	0,9456	1,95
07	Case di cura e riposo	1,1077	1,0340	2,14
08	Uffici, agenzie, studi professionali	1,2517	1,1742	2,43
09	Banche ed istituti di credito	0,6425	0,6035	1,25
10	Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	1,2296	1,1514	2,38
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,6837	1,5719	3,26
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere	1,0856	1,0075	2,09
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,2849	1,1969	2,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,7156	0,6692	1,38
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,2074	1,1262	2,33
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,3613	5,0085	10,37
17	Bar, caffè, pasticceria	4,0321	3,7649	7,80
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	2,6363	2,4683	5,10
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,8911	2,7031	5,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,7127	6,2774	12,99
21	Discoteche, night club	1,8166	1,6981	3,51

- che in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la suddetta proposta tariffaria è finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi di servizio di cui al Piano finanziario approvato con propria deliberazione assunta in precedenza nell'odierna seduta;
- che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.L. 30/12/1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;

RITENUTO di procedere per l'anno 2018 alla riscossione della TARI, in 2 rate con le seguenti scadenze:

1° rata acconto : scadenza 31/08/2018

2°rata a saldo : scadenza 30/10/2018;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;

VISTI:

- il DPR 27 Aprile 1999 n. 158;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);
- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 6 , contrari nessuno e astenuti n. 3 (Consiglieri di minoranza sig.ra Rezzi Stella, sig. Manara Mario e sig. Manfredini Fausto) espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** per l'anno 2018 le seguenti tariffe della TASSA RIFIUTI (TARI):

• UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile
1 componente nucleo familiare	0,50	61,45
1 componente nucleo familiare	0,58	94,13
1 componente nucleo familiare	0,64	120,94
1 componente nucleo familiare	0,69	149,04
1 componente nucleo familiare	0,74	194,15
6 o più componenti nucleo familiare	0,77	222,26

• UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria di attività		Quota fissa €/mq/anno	Quota variabile €/mq/anno	Tot. tariffa €/mq/anno
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5649	0,5303	1,10
02	Campeggi, distributori carburanti	0,8862	0,8270	1,71
03	Stabilimenti balneari	0,6979	0,6565	1,35
04	Esposizioni, autosaloni	0,4763	0,4482	0,92
05	Alberghi con ristorante	1,4733	1,3800	2,85
06	Alberghi senza ristorante	1,0080	0,9456	1,95
07	Case di cura e riposo	1,1077	1,0340	2,14
08	Uffici, agenzie, studi professionali	1,2517	1,1742	2,43
09	Banche ed istituti di credito	0,6425	0,6035	1,25
10	Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	1,2296	1,1514	2,38
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,6837	1,5719	3,26
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere	1,0856	1,0075	2,09
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,2849	1,1969	2,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,7156	0,6692	1,38
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,2074	1,1262	2,33
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,3613	5,0085	10,37
17	Bar, caffè, pasticceria	4,0321	3,7649	7,80
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	2,6363	2,4683	5,10
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,8911	2,7031	5,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,7127	6,2774	12,99
21	Discoteche, night club	1,8166	1,6981	3,51

Così come determinate con delibera della Giunta Comunale n.21 del 31.01.2018 in premessa citata;

2. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe hanno effetto dall'1/1/2018;
4. **DI DARE ATTO** che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.L. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;
5. **DI PROCEDERE** alla riscossione della TARI per l'anno 2018, in due rate con le seguenti scadenze:
1° rata acconto : scadenza 30/08/2018
2° rata a saldo : scadenza 30/10/2018;
6. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi della normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza nel provvedere

CON VOTI favorevoli n. 6 , contrari nessuno e astenuti n. 3 (Consiglieri di minoranza sig.ra Rezzi Stella, sig. Manara Mario e sig. Manfredini Fausto) espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to SPINELLI KARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA

La su estesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.

Addì, 02.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n..... in seguito:

- l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. del Prot. N. del per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- l'Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data atti N. e trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. del) la medesima è divenuta **ESECUTIVA**.
- l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti n.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA
